



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 23/07/2026

OGGETTO:

Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 come modificato dalla legge 113 del 25 giugno 2026 di conversione del decreto legge 3 aprile 2026 n. 63

L'anno **duemilaventisei** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i sottoelencati componenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PANICHELLI Giovanni - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Vice Sindaco	Sì
3. CISOTTO Andrea - Consigliere	Sì
4. DE ZUANNE Emanuele - Presidente	Sì
5. SAPINO Barbara - Consigliere	Sì
6. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
7. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
8. LUST Giada - Consigliere	Giust.
9. DEYME Victoria - Consigliere	Giust.
10. FURLINI Christian - Consigliere	Sì
11. TAVASSO Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CENA Ugo - Consigliere	Sì
13. MAGGISANO Antonietta - Consigliere	Giust.
14. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere	Giust.
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Giust.
16. BERTUOL Patrizia - Consigliere	Giust.
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	7

Assiste all'adunanza, il Segretario Generale **IVALDI Dott. Ezio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **DE ZUANNE Emanuele** nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 5) iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: **“Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 come modificato dalla legge 113 del 25 giugno 2026 di conversione del decreto legge 3 aprile 2026 n. 63”**

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

PREMESSO CHE:

l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata in G.U. 117 del 22/05/2026 ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Vista la legge 113 dello scorso 25 giugno 2026 di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 63 con cui viene modificato l'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, con l'introduzione nel corso del dibattito parlamentare, del quarto comma dell'art. 1 sexies modificando i termini stabiliti nella previgente normativa come segue:

Adempimento	Vecchia scadenza	Nuova scadenza
Adozione, pubblicazione e comunicazione del provvedimento dell'Ente	30/06/2026	31/07/2026
Trasmissione al MEF ai fini statistici	30/09/2026	30/09/2026
Disponibilità dei dati nell'area riservata AdER	15/09/2026	15/10/2026

Presentazione o integrazione della domanda dei contribuenti	15/09 – 31/10/26	16/10 – 15/12/26
Comunicazione AdER delle somme dovute	31/12/2026	28/02/2027
Pagamento in unica soluzione o prima rata	31/01/2027	31/03/2027

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che le somme residue da incassare rispetto ai carichi iscritti nel periodo dal 2000 al 2013 ammontano complessivamente a circa 123 mila euro, mentre non risultano ulteriori carichi affidati ad AdeR negli anni successivi;

nel bilancio comunale non risultano più iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo tutti i carichi, data la vetustà, già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente sulla base del trend delle rottamazioni nazionali, dal 2016 ad oggi, vale a dire circa un 33%

l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione del completo stralcio dei carichi dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 14 del 03.06.2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO che presente proposta è stata presentata alla commissione consiliare consultiva per la valutazione degli atti di bilancio, riunitasi in data 16.07.2026;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Settore Finanziario il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Visti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Visto lo Statuto dell'Ente

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 – nota di aggiornamento approvato dal Consiglio Comunale in data 18.12.2025, con verbale n. 54, ed il Bilancio 2026/28 approvato Consiglio Comunale nella stessa data, verbale n. 55;

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 10 – Voti contrari n. /;

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 **come modificato dalla legge 113 del 25 giugno 2026 di conversione del decreto legge 3 aprile 2026 n. 63;**
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione
5. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro **il 31 luglio 2026;**
6. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro **il 31 luglio 2026;**
7. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., **data la necessità che il provvedimento acquisti efficacia entro il 31 luglio 2026.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente
DE ZUANNE Dott. Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente
IVALDI Dott. Ezio